

Convenzionamento per la gestione associata del 'PLIS Valle del Torrente Cosia'

CONVENZIONE

L'anno duemilaventitre addì..... del mese di..... , nella sede del Comune di
Tavernerio

TRA

1. il Comune di Como, C.F. 80005370137, qui rappresentato dal Sindaco....., nato ail, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Rappresentante legale;
2. il Comune di Tavernerio, C.F. 00630080133, qui rappresentato dal Sindaco.....nato a il, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Rappresentante legale;
3. il Comune di Albese con Cassano, C.F. 00654470137, qui rappresentato dal Sindaco..... nato a il, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Rappresentante legale;

Premesso che:

- ciascuno dei suddetti Comuni ha previsto la perimetrazione del Parco della Valle del Torrente Cosia nei rispettivi strumenti urbanistici ed in particolare:

Como	Delib. C.C. n. 32 del 13.06.2013 - variante delib. C.C. n.64 del 11.07.2016
Tavernerio	Delib. C.C. n. 17 del 19.06.2013
Albese con Cassano	Delib. C.C. n. 10 del 19.04.2013

- I Comuni di Como, Tavernerio, Albese con Cassano, condividono la necessità di tutela e valorizzazione del territorio già individuato nelle perimetrazioni di cui sopra, mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso e a tale scopo i rispettivi Consigli Comunali hanno approvato il presente schema di convenzione con i seguenti atti:

Como	Delib. C.C. n.
Tavernerio	Delib. C.C. n.
Albese con Cassano	Delib. C.C. n.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i succitati Enti Locali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Convenzione

Ai sensi dell'art. 30 Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) i comuni di Como, Tavernerio, Albese con Cassano, si convenzionano per la gestione associata del "PLIS Valle del Torrente Cosia" in quanto le Amministrazioni citate intendono salvaguardare, tutelare, promuovere e valorizzare il territorio compreso nella perimetrazione individuata nei rispettivi strumenti urbanistici.

Art. 2 - Finalità e Funzioni

(a) Le finalità della presente Convenzione sono indirizzate alla conservazione ed alla gestione del patrimonio naturale esistente, forestale e agricolo, botanico e faunistico, idrogeologico e dei beni storici e architettonici del Parco, mediante la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali dei territori del bacino del Torrente Cosia.

Rientrano, in particolare, tra le finalità del Parco:

- mantenere una zona filtro nei confronti delle aree urbanizzate allo scopo di formare cinture verdi periurbane;
- contribuire alla preservazione e/o al ripristino di ambiti paesaggistici di significativo valore;
- favorire il mantenimento e la crescita di una rete ecologica tra aree naturali protette;
- proteggere gli ecosistemi, conservare le biodiversità, promuovere la difesa idrogeologica, la fruizione sostenibile del territorio e l'eventuale produzione di beni e servizi ecocompatibili, il recupero di aree degradate o abbandonate, mantenere la rete di sentieri e di strade interpoderali esistenti, prevedere e valorizzare una rete di sentieri ciclo-pedonali per il collegamento tra i centri abitati ed i principali luoghi attrattori presenti all'interno del parco;
- garantire la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive in armonia con l'ambiente protetto, la creazione di itinerari a tema e di punti informativi, l'integrazione fruitiva e funzionale tra area protetta e insediamenti nonché con le altre aree protette;
- effettuare le necessarie manutenzioni, in accordo con le autorità competenti, relative alla salvaguardia idrogeologica dell'alveo del torrente Cosia.

(b) La presente Convenzione ha come scopo l'organizzazione, la gestione amministrativa e tecnica, la vigilanza del Parco in conformità con le finalità espresse.

(c) I Comuni sottoscrittori si impegnano a:

1. Provvedere alla cura, alla gestione e alla regolamentazione dell'uso del territorio del Parco sulla base dei contenuti del Piano Pluriennale degli interventi del Parco;
2. Coordinare gli interventi per la conservazione degli ambienti naturali esistenti, la realizzazione delle attrezzature e dei percorsi ciclopedonali, la messa a dimora delle piante, le cure colturali, il recupero del sistema idrografico con particolare priorità al Torrente Cosia, l'integrazione tra le funzioni fruitive e quelle agricole, il recupero delle aree degradate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale;
3. Coordinare gli studi e le ricerche riguardanti il territorio del Parco, la diffusione delle informazioni sul Parco stesso e sulle attività che vi verranno organizzate;
4. Definire eventuali forme di convenzionamento con Enti pubblici e privati, Associazioni, Privati già operanti sul territorio quali, ad esempio, gli agricoltori, i cacciatori, la protezione civile, le guardie ecologiche, le associazioni sportive, i gruppi di volontariato quali forme di collaborazione e

partecipazione idonee a favorire la tutela, la promozione e la corretta fruizione pubblica del Parco;

5. Definire l'eventuale acquisizione di aree d'interesse pubblico interne al perimetro del Parco al fine di favorire la funzione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, eventuale turismo agro- ambientale e attività annesse sportive che siano rispettose dell'ambiente protetto;
6. Promuovere la vigilanza e il controllo del territorio attraverso le polizie locali ed il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 28.02.2005 n. 9 (ex L. R. 105/80).

Art. 3 - Stipula nuove adesioni alla Convenzione.

- (a) La presente Convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni, secondo le modalità di cui al presente articolo.
- (b) Il Comune di nuova adesione potrà partecipare alla Convenzione attraverso l'iter procedurale previsto dalle normative vigenti, definendo le aree da inserire nel Parco.
Al fine di aderire al PLIS, il Sindaco del Comune interessato dovrà presentare preventiva istanza, volta ad ottenere parere favorevole da parte dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Amministrazione Provinciale di Como.
- (c) Il Consiglio Comunale del Comune di nuova adesione dovrà approvare la Convenzione, aggiornata col ricalcolo delle quote di partecipazione e di voto.
I Consigli Comunali dei Comuni convenzionati dovranno approvare l'aggiornamento della convenzione e prendere atto della nuova perimetrazione del PLIS, fatta salva l'approvazione di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Como.

Art. 4 - Recesso dalla Convenzione.

- (a) I Comuni potranno recedere dalla presente Convenzione mediante deliberazione del Consiglio Comunale da comunicarsi a tutti i comuni convenzionati ed in particolare al comune capo-convenzione.
- (b) La facoltà di deliberare il recesso è esclusa nei primi due anni di vigenza della presente Convenzione. Il recesso diverrà operativo entro un anno dalla trasmissione della deliberazione consiliare al Comune capo-convenzione, onde consentire agli altri comuni di rideterminare le quote di cui al successivo articolo 11 e di riorganizzare i servizi. Nell'anno predetto, il Comune recedente partecipa a tutte le spese correnti ed alle manutenzioni ordinarie. Inoltre, il Comune che recede rimane vincolato a tutti gli obblighi che, alla data della comunicazione del recesso, derivino da atti o contratti che prevedono la richiesta di mutui o di finanziamenti, decisi all'Assemblea dei Sindaci e deliberati dal Comune capo-convenzione, fino alla estinzione degli stessi.
- (c) Entro l'anno di cui al precedente comma gli altri comuni, prendono atto del recesso, approvando contestualmente le nuove quote di partecipazione ed il nuovo perimetro del Parco.

Art. 5 - Strutture della Convenzione

- (a) La Convenzione opera attraverso le seguenti strutture:
 - a. l'Assemblea dei Sindaci
 - b. il Comune capo-convenzione
 - c. l'Ufficio Operativo del Parco

d. la Consulta del Parco (organismo con funzione partecipativa e consultiva).

- (b) Tali strutture operano secondo le modalità e con le competenze loro attribuite nei successivi articoli della presente Convenzione.

Art. 6 - L'Assemblea dei Sindaci

- (a) L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o da loro delegati. L'Assemblea si riunisce di norma ogni sei mesi o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Le riunioni sono valide quando sono presenti i rappresentanti di oltre la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione, stabilite al successivo articolo 11;

- (b) Il Coordinatore dell'Assemblea dei Sindaci è il Sindaco del Comune capo - convenzione o un suo delegato. Ad esso spetta anche il compito di rapportarsi con l'Ufficio Operativo del Parco;

- (c) Le decisioni dell'Assemblea si intendono valide quando sono prese con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione, fatta eccezione per le votazioni relative alla accensione di mutui, richieste di finanziamenti e obblighi derivanti dallo scioglimento della Convenzione, che richiedono il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione.

Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci vengono verbalizzate e registrate entro 20 giorni su apposito registro a cura del Responsabile del UOP o da un suo delegato e trasmesse a tutti i Comuni convenzionati. Tali decisioni vengono attuate, tramite adozione degli atti necessari, a cura dei competenti organi del Comune capo-convenzione.

Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono vincolanti per il Comune capo-convenzione e per l'Ufficio Operativo del Parco, oltre che impegnare ufficialmente le Amministrazioni Comunali convenzionate ad eccezione che per le materie di competenza degli Organi di Consiglio delle Amministrazioni. Qualora le decisioni dell'assemblea richiedano preventive deliberazioni da parte degli organi consiliari dei singoli comuni, come nel caso di previsione di eventuali spese a carico delle Amministrazioni, le decisioni dell'assemblea vincoleranno il sindaco solo alla proposta di deliberazione in Consiglio. In quest'ultimo caso, le decisioni dell'Assemblea diventeranno vincolanti per le Amministrazioni solo a seguito della deliberazione favorevole degli Organi di Consiglio degli Enti associati e coinvolti nel finanziamento.

- (d) L'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione che svolge le funzioni di Coordinatore. L'Assemblea è altresì convocata su iniziativa di almeno due dei Sindaci dei Comuni aderenti, a prescindere dalle quote di partecipazione dei singoli Comuni, entro quindici giorni dalla richiesta.

- (e) E' di competenza dell'Assemblea:

1. Esercitare l'attività di indirizzo, di direzione, di controllo, di verifica, di definizione dei programmi da attuare conformemente con le finalità e le funzioni del Parco;

2. Definire ed approvare le proposte dei programmi di intervento e di gestione del Parco, approvandone preventivamente i relativi costi;

3. Approvare i progetti di intervento e le priorità di attuazione;

4. Stabilire le quote di partecipazione di cui al successivo articolo 11;

5. Definire ed approvare attraverso apposito documento programmatico gli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione, le variazioni e la rendicontazione annuale delle spese; tali documenti saranno predisposti dall'Ufficio Operativo del Parco. Gli adempimenti contabili dovranno poi essere approvati dal competente organo del Comune capo-convenzione;

6. Coordinare e vigilare sull'attività dell'Ufficio Operativo del Parco;
7. Stabilire compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti l'entità di impiego del personale del Comune capo-convenzione e/o degli altri Comuni interessati nonché proporre l'eventuale ricorso ad assunzioni a tempo determinato, la fornitura di lavoro temporaneo, ad incarichi specifici o a progetto, ricorrendo eventualmente anche a collaborazioni esterne;
8. Nominare e convocare la "Consulta del Parco" di cui al successivo articolo 9;
9. Definire ed approvare le linee guida del Programma Pluriennale degli interventi;
10. Proporre eventuali regolamenti tariffari per la fruizione dei servizi erogati nell'ambito del Parco ai Comuni convenzionati;
11. Predisporre, con il supporto dell'UOP, una relazione annuale da presentare ai Consigli Comunali;
12. Esprimere pareri su provvedimenti che riguardano il territorio del Parco, nei casi previsti dalla legge o dagli strumenti urbanistici comunali ovvero a richiesta;
13. Deliberare su forme di gestione associata del parco o affidare ad enti sovra comunali già esistenti il ruolo di UOP o, in alternativa, partecipare a processi di aggregazione o affidare all'ente gestore del parco di riferimento l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative (art.5 L.r. n. 28 del 17 novembre 2016 e s. m. i.).

Art. 7 - Comune capo-convenzione

- (a) Il Comune capo-convenzione è individuato nel Comune di Tavernerio (CO).
- (b) Al Comune capo-convenzione spetta l'ordinaria rappresentanza del Parco. Al medesimo Comune capo-convenzione sono attribuite le competenze in ordine alla determinazione degli atti relativi alle questioni generali che coinvolgono tutti i Comuni aderenti nonché agli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto stabilito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci secondo le specifiche del precedente articolo 6.
- (c) Il Comune capo-convenzione assume gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni di cui al precedente capoverso. Il Comune capo-convenzione prevede nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali saranno accertate le entrate ed impegnate le spese.
- (d) Al termine di ogni anno il Comune capo-convenzione, su proposta del Responsabile del UOP, presenterà il rendiconto della gestione da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci.
- (e) Per adempiere alle decisioni prese dall'Assemblea dei Sindaci, il Comune capo-convenzione si avvarrà di risorse (mezzi, attrezzature, strutture) e personale allo scopo individuati.
- f) Il Comune capo-convenzione coordina la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali.
- (g) L'individuazione, qualora fosse necessario, di un nuovo comune capo-convenzione, costituisce modifica alla presente convenzione e, pertanto, la stessa dovrà essere sottoposta all'approvazione di tutti i consigli comunali delle amministrazioni aderenti al PLIS.

Art. 8 - Ufficio Operativo del Parco

- (a) L'Ufficio Operativo del Parco (UOP) ha sede presso il Comune capo-convenzione, ovvero presso la sede di enti sovra comunali esistenti allo scopo delegati;
- (b) Fanno parte dell'Ufficio Operativo del Parco:
- il responsabile dell' Ufficio Operativo del Parco;
 - il personale interno al Comune capo-convenzione o ente sovra comunale allo scopo delegato, ed un rappresentante per ogni Comune aderente, ritenuti dall'Assemblea dei Sindaci necessari all'espletamento dei compiti di gestione del Parco; in particolare dovrà essere individuata una figura professionale con funzioni amministrative e di segretario del Parco.
- (c) L'incarico di Responsabile dell'UOP è affidato dal Sindaco del Comune Capo-convenzione a persona qualificata, idonea a garantire la concreta operatività del parco individuata tra il personale del Comune medesimo o dell'ente sovra comunale allo scopo delegato.
- (d) All'Ufficio Operativo compete:
1. La realizzazione degli adempimenti atti a perseguire le finalità e le funzioni di cui al precedente articolo 2;
 2. Il supporto tecnico, amministrativo e operativo necessario per l'attuazione delle decisioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci;
 3. La proposta di un documento programmatico in cui vengono evidenziate le spese da sostenere nell'esercizio e le risorse con cui finanziarle, le eventuali variazioni al predetto documento oltre al rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
 4. La gestione delle somme messe a disposizione per la realizzazione delle iniziative;
 5. La predisposizione del piano di utilizzo e dei compiti del personale dell'UOP stesso e deputato all'attuazione dell'attività sovracomunale del Parco;
 6. La partecipazione, attraverso il Responsabile o suo delegato, alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci;
 7. La funzione di segreteria e di assistenza giuridica amministrativa;
 8. La formulazione di eventuali proposte operative da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
 9. Il coordinamento dei rapporti con gli uffici regionali, provinciali e comunali circa gli adempimenti inerenti il PLIS;
 10. La convocazione e il coordinamento degli Uffici Tecnici Comunali dei comuni aderenti al PLIS;
 11. Il coordinamento con gli altri Uffici e Settori del Comune capo-convenzione per gli adempimenti di competenza.
- (f) L' UOP, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere la collaborazione degli Uffici Tecnici, delle Segreterie Amministrative e delle strutture operative dei Comuni Convenzionati. In particolare, gli Uffici Tecnici dei comuni aderenti al PLIS debbono riunirsi ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno allo scopo di:
- a. aggiornare sulle attività e sulla programmazione del Parco;
 - b. collaborare alla gestione del Parco, anche formulando proposte operative da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 9 - Consulta del Parco

- (a) La consulta è un organismo con funzione partecipativa e consultiva.
- (b) L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di nominare la Consulta del Parco, definendone con apposita disposizione la composizione, le attribuzioni, i tempi e i modi di convocazione.

- (c) La Consulta del Parco è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione o da un suo delegato, per conto dell'Assemblea dei Sindaci, qualora sia necessario assumere un parere facoltativo o comunicare scelte strategiche inerenti la pianificazione, la programmazione degli interventi, la regolamentazione dell'uso o i programmi di animazione sociale e culturale da attuare nel Parco. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.

Art.10 - Definizione e ripartizione delle spese

(a) I mezzi con i quali i Comuni provvedono al finanziamento del Parco sono:

1. Contributi Statali, Regionali, Provinciali, della Comunità Europea, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Bim anche assegnati ad enti convenzionati con il Parco stesso;
2. Altre entrate riconducibili all'attività del Parco;
3. Contributi e donazioni da privati;
4. Quote compartecipative finanziate dai singoli Comuni nell'ambito dei singoli progetti approvati dall'Assemblea dei sindaci.

(b) L'ammontare globale delle entrate e delle spese, determinato preventivamente dall'Assemblea dei Sindaci, è recepito in sede di adozione del bilancio di previsione da parte del comune capo-convenzione, che dovrà prevedere appositi capitoli per la gestione del Parco individuando gli stanziamenti di entrata o di spesa.

Detti stanziamenti saranno comunicati per iscritto a tutti i Comuni che provvederanno, se del caso, a proporre la previsione nei propri bilanci, anche in variazione, dei fondi necessari per il finanziamento delle quote a proprio carico per le eventuali spese di investimento, e ad assumere i relativi impegni di spesa. Eventuali quote compartecipative a carico dei singoli comuni per specifici progetti diventeranno mezzi di finanziamento del PLIS solo se previamente approvate e stanziare dai singoli comuni.

(c) Le eventuali spese a carico dei comuni, solo se previamente approvate da ciascun comune secondo normativa, saranno anticipate dal Comune capo-convenzione, ovvero da altri enti affidatari della gestione dei contributi o assegnatari degli stessi. Lo stesso Comune capo-convenzione, tramite il proprio responsabile del servizio finanziario, semestralmente o con tempistiche diverse stabilite dall'assemblea dei sindaci per il singolo progetto, chiederà ai comuni convenzionati un acconto da definirsi sulla base delle spese di investimento impegnate nel semestre precedente.

I comuni convenzionati provvederanno al rimborso della quota a proprio carico entro i successivi 60 giorni;

(d) Il Comune capo-convenzione, qualora preveda la necessità di variazioni di bilancio, dovrà richiederle tempestivamente agli altri comuni e comunque non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Art.11 - Quote di partecipazione: quote di voto e di spesa

Si conviene che ogni Comune partecipi alla Convenzione secondo le seguenti quote di partecipazione. All'atto della stipula della presente Convenzione, dette quote, che rappresentano sia le quote di voto relative alla Assemblea dei Sindaci sia di spesa, sono fissate nel seguente modo:

COMUNI	QUOTE
Como	33
Tavernerio	34
Albese	33
	100

Art. - 12 Durata, modifiche e risoluzione della Convenzione.

- (a) La presente Convenzione ha durata di anni cinque decorrenti dalla stipula e potrà essere prorogata/rinnovata con apposita Deliberazione dei Consigli Comunali per ulteriori cinque anni, oppure trasformata, su deliberazione conforme e unanime dei rispettivi Consigli Comunali.
- (b) L'eventuale adesione di altri Comuni alla presente Convenzione non comporta la cessazione della stessa, ma solo un suo aggiornamento ai sensi del precedente articolo 3.
- (c) La cessazione anticipata della Convenzione potrà avvenire solo nei casi e nei modi previsti dalla Legge, o a seguito di trasformazione del Parco.
- (d) In caso di scioglimento della Convenzione, il valore dei beni immobili e mobili acquisiti in corso di Convenzione o i debiti non onorati saranno ripartiti tra i Comuni aderenti secondo le quote di cui al precedente articolo 11.

Art. 13 - Accesso ai documenti

Presso il Comune capo-convenzione e l'Ufficio Operativo del Parco, sono tenuti a disposizione di tutti i cittadini gli atti relativi alla pianificazione ed alla gestione del Parco. Il rilascio di tali documenti avverrà secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 14 - Norma finale

- (a) La presente Convenzione, approvata dai Consigli Comunali è sottoscritta dai Sindaci degli Enti medesimi. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni di legge.
- (b) In caso di controversie è competente il Foro di Como.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco del Comune di Como

Il Sindaco del Comune di Tavernerio

Il Sindaco del Comune di Albese con Cassano